



COMUNE DI PURA

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino

ORDINANZA MUNICIPALE TASSE DI CANCELLERIA (Ris. Mun. no. 3746 del 20.03.3012)

Il Municipio di Pura,

richiamati:

- l'articolo 116 cpv. 1 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'articolo 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'articolo 28 cpv. 1 del Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC), stabilisce:

Art. 1 – Principio

1. Il Municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.
2. Il rilascio di duplicati e fotocopie è pure soggetto al pagamento di una sportula.
3. Restano riservate le tasse previste dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 2 – Ammontare delle tasse

Tasse di cancelleria

- autentica di una firma o di una fotografia	fr.	10.00
- certificato di buona condotta	fr.	10.00
- attestazione del godimento dei diritti civili	fr.	10.00
- attestazione di esistenza in vita	fr.	10.00
- estratto conforme di risoluzione municipale o del Consiglio Comunale	fr.	10.00
- attestazione di copia conforme all'originale di un atto dell'Amministrazione comunale	fr.	10.00
- certificato di capacità elettorale		esente
- attestazione di una copia conforme all'originale	fr.	10.00
- consegna precetti esecutivi	<i>a debitore</i> fr.	10.00
- fotocopia A4 b/n	fr.	0.10
fotocopia A3 b/n	fr.	0.20
fotocopia A4 colori	fr.	0.30
fotocopia A3 colori	fr.	0.50

Per le associazioni con sede a Pura e che svolgono attività in favore della popolazione di Pura le tariffe per le fotocopie sono ridotte del 50%¹

¹ Modifica con RM. No. 2863 dell'8 settembre 2014

Tasse controllo abitanti

- certificato di dimora, domicilio	fr.	10.00
- stato di famiglia o di economia domestica	fr.	10.00
- autorizzazioni di soggiorno e rinnovi	fr.	10.00
- rilascio informazioni scritte su generalità e indirizzo	fr.	10.00
- estrazione nominativi (classi d'età, ecc.) su tabulati	<i>per nominativo</i> fr.	0.50
	<i>ritenuto un minimo di</i> fr.	20.00
- rilascio catalogo elettorale	<i>formato cartaceo</i> fr.	30.00
	<i>formato elettronico</i> fr.	15.00

Tasse ufficio tributi e contribuzioni

- Dichiarazione di pagamento delle imposte ²	minimo fr.30.-, massimo fr.300.-*
- Dichiarazione di ipoteche legali	minimo fr.30.-, massimo fr.300.-*

*in base all'aggravio amministrativo

Tasse perito comunale

- constatazioni, valutazioni danni, perizie e consulenza su richiesta di privati, locatori, conduttori e Ufficio di conciliazione	<i>all'ora</i> fr.	80.00
	<i>ritenuto un minimo di</i> fr.	80.00

Tasse in materia edilizia (si richiamano gli art. 19 LE 13.03.1991 e 29 RALE (09.12.1992)

- licenza di costruzione	da fr.	100.00	a fr.	10'000.00
- notifica di costruzione	da fr.	100.00	a fr.	10'000.00
- rinnovo della licenza	da fr.	100.00	a fr.	10'000.00
- collaudo costruzione per rilascio di abitabilità	per unità abitativa	fr.	200.00	
- dichiarazione edificabilità		fr.	10.00	
- occupazione area pubblica	<i>al mese</i> fr.	10.00		
	<i>ritenuto un minimo di</i> fr.	100.00		

Tasse stato civile

- celebrazione del matrimonio per sposi entrambi non domiciliati	fr.	150.00
- celebrazione del matrimonio per almeno uno sposo/a domiciliato/a	fr.	100.00

Tasse diverse

- ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale	da fr.	10.00
--	--------	-------

² Modifica con RM. No. 2786 dell'11 agosto 2014

Tasse per naturalizzazioni

Per ogni pratica sottoposta al Legislativo si richiama l'Ordinanza municipale concernente le tasse di concessione in materia di concessione dell'attinenza comunale del 11 maggio 2006.

3. Pagamento delle tasse

Il pagamento delle tasse è percepito presso la Cancelleria al momento del ritiro del documento o su fatturazione.

4. Esenzione

¹Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità o enti per ragioni d'ufficio.

²Sono inoltre esenti dal pagamento delle tasse di cancelleria, dalle tasse di controllo abitanti e dalle tasse dell'ufficio tributi e contribuzioni le persone a beneficio delle prestazioni LAPS (assistenza) e le persone con un reddito netto inferiore a CHF 35'000.-. Il reddito dev'essere comprovato dal richiedente al momento del rilascio del certificato richiesto.³

5. Devoluzione tasse

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale.

6. Pubblicazione e entrata in vigore

La presente entra in vigore il 17 aprile 2012 ed è pubblicata per 15 giorni agli albi comunali dal 30.03.2012 al 16.04.2012, periodo il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC). La presente annulla e sostituisce l'ordinanza del 6 febbraio 1990.

Il Sindaco

E. Luvini

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

F. Rodigari

Pura, 29 marzo 2012

³ Modifica con RM. No. 2697 del 24.06.2019, pubblicata dal 27.06.2019 al 27.07.2019